

**DETERMINAZIONE N. 165 DEL 21 DIC. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 21 DIC. 2016

Oggetto: Determinazione presidenziale n.12 del 2 aprile 2015 recante lo schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modifiche, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV 2015 e 2016 - Modifica art. 3 "Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)" e art. 6 "Attività di acquisizione delle dichiarazioni"

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa con particolare riguardo all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all' art. 1, comma 108, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e all'art.1, comma 307, lettera b), della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** l'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

**Visto** l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede "a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia";

**Vista** la determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modifiche per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV 2015 e 2016;

**Vista** la deliberazione n.1 del 16.2.2016 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio preventivo per l'anno 2016;

**Vista** la deliberazione n.7 del 5.7.2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato la prima nota di variazione al bilancio preventivo per l'anno 2016;

**Preso atto** che con le campagne RED e INV CIV, l'INPS acquisisce, rispettivamente, le dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e le dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali;

**Preso atto** che nel biennio 2015-2016 è stata realizzata un'attività straordinaria da parte dell'Istituto, con la gestione e conclusione di tre "campagne RED solleciti" relative ad annualità pregresse (campagne 2012, 2013, 2014, anni reddito 2011, 2012, 2013);

**Preso atto** che conseguentemente l'Istituto è nella condizione di avviare la campagna RED solleciti 2015 (per i redditi dell'anno 2014) a partire da dicembre 2016;

**Preso atto** che con la campagna RED solleciti 2015 (per i redditi dell'anno 2014) l'INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari, la comunicazione della situazione reddituale relativa ai redditi dell'anno 2014 limitatamente ai soggetti non adempienti (cosiddetti sollecitati);

**Preso atto** che lo schema di convenzione approvato con determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015 non disciplina la "campagna RED solleciti" 2015 per i redditi dell'anno 2014;

**Preso atto** della necessità di integrare il testo di convenzione predetto con l'inclusione, agli articoli 3 e 6, dell'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali per la "campagna RED solleciti" 2015 per i redditi dell'anno 2014;

**Preso atto** che appare opportuno, all'esito di un'analisi dei costi e benefici, avvalersi dei soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento del servizio di raccolta e di trasmissione delle situazioni reddituali (Modelli RED);

**Preso atto** che continueranno ad essere a disposizione dei cittadini, per la presentazione delle dichiarazioni, sia il *Contact Center* integrato dell'Istituto sia il portale internet, con il nuovo servizio on-line RED semplificato, sia le Sedi dell'Istituto;

**Preso atto** che la proposta di integrazione del testo convenzionale è stata condivisa dalla Consulta dei CAF che, nell'ambito di un apposito incontro svoltosi il 21 novembre u.s., ha manifestato la propria disponibilità alla modifica del testo convenzionale al fine di garantire un efficiente svolgimento della predetta campagna;

**Preso atto** che per quanto non espressamente modificato, restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui allo schema di convenzione oggetto della determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015;

**Preso atto** che gli oneri per la "campagna RED solleciti" 2015 per i redditi dell'anno 2014, stimati in circa € 5.000.000,00 graveranno sul capitolo 2U1210021 nell'ambito e nei limiti della previsione di spesa 2016;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale facente funzioni,

## **DETERMINA**

1. di modificare i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 3 dello schema convenzionale approvato con la determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015, che viene così sostituito:

### **Art. 3**

#### *Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)*

*L'attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) relative agli anni 2014 e 2015 nonché per le campagne RED 2013, 2014 e 2015 la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (c.d. sollecitati), di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.*

*Con le campagne RED 2015 e 2016, l'INPS provvede a richiedere ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari ed erogate dall'Istituto, la comunicazione della situazione reddituale relativa agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014 e 2015, la comunicazione della situazione reddituale da parte dei soli non adempienti (cosiddetti sollecitati) di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.*

*L'INPS affida, per gli anni 2015 e 2016, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell'attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all'INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e sono riferite ai redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico. La conclusione di ciascuna campagna RED è fissata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno successivo a quello della campagna cui si riferisce. Per la sola "campagna RED solleciti 2015" la data di conclusione è fissata entro la fine del mese di marzo 2017.*

*Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati", tra i soggetti che ricevono la richiesta, coloro che devono effettivamente comunicare i redditi all'INPS (di seguito denominati "dichiaranti") sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:*

- 1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell'anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all'Agenzia delle*

*Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;*

- 2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l'anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;*
- 3. redditi con valore pari a zero, con riferimento a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o escluse dall'imposizione fiscale;*
- 4. situazione reddituale oggetto di "comunicazione di sollecito" da parte dell'Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli l'intermediario dovrà acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetto di verifica);*
- 5. situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti le dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia.*

*Nel caso in cui almeno un soggetto tra il beneficiario e/o i familiari specificati nel Modello RED, il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare, abbia l'obbligo di presentare il modello reddituale, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di tutti i soggetti, specificati nel Modello RED, interessati dalla prestazione, al fine di consentire l'immediata, puntuale e completa verifica della posizione da parte dell'Istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestualmente tutti i redditi di cui il soggetto "dichiarante", così come definito nel presente articolo, risulti titolare.*

*Per ciascuna campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all'Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all'articolo 7, tenuto conto della data di messa a disposizione della relativa procedura di trasmissione.*

*La trasmissione dopo tale termine comporterà l'applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all'art. 14.*

*Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento delle attività, sono indicate nella presente convenzione.*

2. di modificare il punto 1) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema convenzionale approvato con la determinazione presidenziale n.12 del 2 aprile 2015, che viene così sostituito :

#### **Art. 6**

##### *Attività di acquisizione delle dichiarazioni*

*Per lo svolgimento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS), si individuano le fasi di seguito descritte.*

- 1) *L'INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato delega allo stesso, le stringhe identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni con le diverse modalità previste dall'Istituto (on line, massiva, cooperazione applicativa) rispettivamente: entro la fine del mese di febbraio con riferimento alle campagne ordinarie di ciascun servizio ed entro il 15 marzo con riferimento ai solleciti. Per la sola "campagna RED solleciti 2015" la fornitura delle stringhe identificative suddette avverrà nel mese di dicembre 2016. In tale fase, se per uno stesso cittadino ci sono più deleghe, non viene rilasciata la stringa a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse le stringhe saranno individuate dall'Istituto e comunicate ai soggetti abilitati.*
- *L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l'attuazione delle finalità della presente convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di acquisizione e trasmissione dei "solleciti". Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito INPS.*  
*L'INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del sito dedicata al servizio in oggetto.*
- 2) *La seconda fase si caratterizza per l'invio, da parte dell'Istituto, della comunicazione dell'obbligo di dichiarare la situazione reddituale incidente sulla prestazione solo a quei cittadini per i quali non sono pervenute tali informazioni ad una data prestabilita, che sarà comunicata ai soggetti abilitati, per consentire una più efficiente gestione dell'attività di acquisizione.*

*Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l'attestazione di conformità viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocertificare i dati relativi ai redditi, il soggetto abilitato è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione, in*


*attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. In ogni caso, il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate - per il tramite del medesimo soggetto abilitato - dati difformi da quelli autocertificati.*

*Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il soggetto abilitato informerà gli interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all'INPS per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.*

3. di recepire le nuove formulazioni degli articoli 3 e 6 sopra riportati, nello schema convenzionale approvato con la determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015;
4. di dare comunicazione ai soggetti convenzionati delle modifiche introdotte negli articoli 3 e 6 sopra citati con lo schema di lettera a firma del Presidente dell'Istituto, che è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;
5. di dare mandato al Direttore Centrale Organizzazione di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alla presente determinazione, ivi incluse le più opportune forme di comunicazione delle modifiche degli articoli 3 e 6 ai soggetti che hanno sottoscritto con l'Istituto la convenzione per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS), al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV 2015 e 2016, approvato con determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015;
6. di approvare gli oneri quantificati, in via presuntiva, per l'anno 2016, in complessivi euro cinque milioni, IVA inclusa, da imputare sul capitolo del bilancio di previsione 2U1210021 "Spese per servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'erogazione delle prestazioni", per la "campagna RED solleciti" 2015 per i redditi dell'anno 2014, monitorandone l'andamento.

Il Presidente  
Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore



Il Presidente

Ai soggetti convenzionati

Loro sedi

Oggetto: modifica degli articoli 3 e 6 della convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modifiche per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV 2015 e 2016

Spettabile convenzionato,

a fronte dell'eccezionale celerità nello svolgimento delle campagne RED solleciti per gli anni 2012, 2013, 2014 l'Istituto è in grado di avviare la campagna RED solleciti 2015 (per i redditi dell'anno 2014) nel mese di dicembre 2016.

E' stato, pertanto, necessario integrare il testo di convenzione approvato con determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015 con l'inclusione, agli articoli 3 e 6, dell'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali per la "campagna RED solleciti 2015".

I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 6 del vigente schema convenzionale sono stati integrati con determinazione presidenziale n..... del .....

Le nuove formulazioni degli articoli 3 e 6 sono quelle di seguito riportate:

### **Art. 3**

#### *Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)*

L'attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) relative agli anni 2014 e 2015 nonché per le campagne RED 2013, 2014 e **2015** la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (c.d. sollecitati), di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.

Con le campagne RED 2015 e 2016, l'INPS provvede a richiedere ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari ed erogate dall'Istituto, la comunicazione



Il Presidente

della situazione reddituale relativa agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014 e **2015**, la comunicazione della situazione reddituale da parte dei soli non adempienti (cosiddetti sollecitati) di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.

L'INPS affida, per gli anni 2015 e 2016, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell'attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all'INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e sono riferite ai redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico. La conclusione di ciascuna campagna RED è fissata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno successivo a quello della campagna cui si riferisce. **Per la sola "campagna RED solleciti 2015" la data di conclusione è fissata entro la fine del mese di marzo 2017.**

Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati", tra i soggetti che ricevono la richiesta, coloro che devono effettivamente comunicare i redditi all'INPS (di seguito denominati "dichiaranti") sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:

1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell'anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;
2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l'anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;
3. redditi con valore pari a zero, con riferimento a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o escluse dall'imposizione fiscale;
4. situazione reddituale oggetto di "comunicazione di sollecito" da parte dell'Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli l'intermediario dovrà acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetto di verifica);
5. situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti le dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia.

Il Presidente

Nel caso in cui almeno un soggetto tra il beneficiario e/o i familiari specificati nel Modello RED, il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare, abbia l'obbligo di presentare il modello reddituale, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di tutti i soggetti, specificati nel Modello RED, interessati dalla prestazione, al fine di consentire l'immediata, puntuale e completa verifica della posizione da parte dell'Istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestualmente tutti i redditi di cui il soggetto "dichiarante", così come definito nel presente articolo, risulti titolare.

Per ciascuna campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all'Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all'articolo 7, **tenuto conto della data di messa a disposizione della relativa procedura di trasmissione.**

La trasmissione dopo tale termine comporterà l'applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all'art. 14.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento delle attività, sono indicate nella presente convenzione.

## Art. 6

### *Attività di acquisizione delle dichiarazioni*

Per lo svolgimento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS), si individuano le fasi di seguito descritte.

- 1) L'INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato delega allo stesso, le stringhe identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni con le diverse modalità previste dall'Istituto (*on line*, massiva, cooperazione applicativa) rispettivamente: entro la fine del mese di febbraio con riferimento alle campagne ordinarie di ciascun servizio ed entro il 15 marzo con riferimento ai solleciti. **Per la sola "campagna RED solleciti 2015" la fornitura delle stringhe identificative suddette avverrà nel mese di dicembre 2016.** In tale fase, se per uno stesso cittadino ci sono più deleghe, non viene rilasciata la stringa a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse le stringhe saranno individuate dall'Istituto e comunicate ai soggetti abilitati.

L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l'attuazione delle finalità della presente convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di

Il Presidente

acquisizione e trasmissione dei "solleciti". Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito INPS.

L'INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del sito dedicata al servizio in oggetto.

- 2) La seconda fase si caratterizza per l'invio, da parte dell'Istituto, della comunicazione dell'obbligo di dichiarare la situazione reddituale incidente sulla prestazione solo a quei cittadini per i quali non sono pervenute tali informazioni ad una data prestabilita, che sarà comunicata ai soggetti abilitati, per consentire una più efficiente gestione dell'attività di acquisizione.

Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l'attestazione di conformità viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocertificare i dati relativi ai redditi, il soggetto abilitato è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. In ogni caso, il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate - per il tramite del medesimo soggetto abilitato - dati difformi da quelli autocertificati.

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il soggetto abilitato informerà gli interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all'INPS per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Le integrazioni degli articoli 3 e 6 dinanzi descritte consentiranno ai soggetti già convenzionati con l'Istituto per le Campagne RED e INV CIV 2015 e 2016 di partecipare alla gestione dell'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali per la "campagna RED solleciti" 2015 (per i redditi dell'anno 2014), a partire dal mese di dicembre 2016.

Per quanto non espressamente modificato, restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui allo schema di convenzione oggetto della determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015.

Qualora, tuttavia, non intenda accettare le sopra richiamate modifiche del testo convenzionale, potrà esercitare facoltà di recesso facendo pervenire all'INPS, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, apposita dichiarazione finalizzata a manifestare la volontà di recedere dal testo di convenzione.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ALLEGATO 1 determ.



Il Presidente

Tale comunicazione andrà spedita dal suo indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

Cordialmente.

Prof. Tito Michele Boeri